

Schema di Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Genova disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, biologi, farmacisti, fisici specializzandi ai sensi dell'art. 1, comma 547, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. e s.m.i..

la Regione Piemonte (CF.80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Dott. Alberto Cirio, nato a Torino il 6/12/1972. e domiciliato ai fini del presente Accordo a Torino - P.zza Castello n. 165,

E

l'Università degli Studi di Genova (CF. 00754150100), nella personale del Rettore pro-tempore, Prof Federico DELFINO nato a Savona il 28/02/1972, per la carica domiciliato a Genova, Via Balbi n. 5;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 547 e ss. s.m.i. dispone che:
  - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi iscritti a partire dal

terzo anno del corso di formazione specialistica sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- i medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività as-

- sistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria
  - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
  - che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i servizi del S.S.R. di diri-

genti medici e non medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici e non medici specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Genova;

- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici, biologi, farmacisti, e fisici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Ateneo di Genova, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m.i.;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale il medico, biologo, farmacista e fisico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura

operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dall'interessato, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017;

- nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto;
- in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico, biologo, farmacista e fisico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta

dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dal medico, biologo, farmacista e fisico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I.

4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale l'interessato è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017.

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico, biologo, farmacista e fisico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I medici, biologi, farmacisti e fisici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali i medici, biologi, farmacisti e fisici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici o sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Il medico, biologo, farmacista e fisico svolge,

nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico o non medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

7. Il trattamento economico del medico, biologo, farmacista e fisico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della

normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

9. Il presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018, introdotto dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019, e, successivamente, modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 3-bis, comma 1, lett. c) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha durata sino al 31 dicembre 2022. E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo.

Considerato che il presente atto riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative

all'imposta di bollo sono a carico della Regione,  
ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R.  
23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente atto sarà registrato solo in caso  
d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26  
aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a  
carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così  
come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, con-  
vertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la  
nullità, sottoscrivono il presente accordo con fir-  
ma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Regione Piemonte

Il Presidente

• ..CIRIO Alberto.....  
firmato digitalmente

Università degli Studi di Genova

Il Magnifico Rettore

• ..DELFINO Federico.....  
firmato digitalmente